



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

## CAPITOLATO TECNICO

**Oggetto: Procedura per la definizione di un accordo quadro per l'acquisizione di servizi di traduzione a favore dell'Università degli Studi di Siena – CIG 662013001A**

Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l'Università di Siena e l'Operatore economico che risulterà affidatario dell'accordo quadro per l'acquisizione di servizi di traduzione a favore dell'Università degli Studi di Siena richiamato in oggetto.

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il servizio consiste nella traduzione/trascrizione di testi, sotto forma di cartelle, in lingua straniera dall'italiano o viceversa.
2. Per cartella si intende (ai sensi della norma UNI EN 15038:2006) un testo di 1.375 caratteri, spazi inclusi, corrispondente, nella pratica, a una pagina di 25 righe e di 235 parole.
3. Le lingue straniere richieste sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese e arabo.
4. I testi da tradurre potranno attenersi sia all'ambito amministrativo (bandi, contratti, etc.) e informativo (sezioni di portale, *brochures*, guide, avvisi, etc.) che al settore della ricerca (pubblicazioni scientifiche, presentazioni di progetti, etc.).

### **Art. 2 – Modalità di erogazione del servizio**

1. L'Università invierà, anche via mail, all'Operatore Economico affidatario il testo da tradurre con l'indicazione delle modalità di consegna.
2. Il termine per la consegna della traduzione/trascrizione richiesta è stabilito in:
  - 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine, per la traduzione/trascrizione fino a 50 cartelle;
  - 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine, per la traduzione/trascrizione oltre 50 cartelle.
3. In caso di traduzioni/trascrizioni di testi particolarmente voluminosi ovvero di particolare complessità per la loro specificità tecnico-scientifica, potranno essere comunque previsti dei termini di consegna diversi da quelli sopra riportati, purché espressamente e formalmente concordati con l'Università.

### **Art. 3 – Proprietà delle risultanze**

1. I prodotti di qualsiasi natura che costituiscono risultato, principale o meno, del servizio oggetto dell'Accordo quadro, saranno di proprietà dell'Università di Siena. L'operatore economico affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare il materiale fornito dall'Università per eseguire i servizi oggetto dell'Accordo quadro. L'Operatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, salva previa espressa autorizzazione dell'Università.

### **Art. 4 – Durata e importo**

1. L'accordo quadro avrà una durata annuale decorrente dall'affidamento del contratto.
2. Il costo della traduzione per ogni cartella sarà quello definito dalle condizioni offerte dall'Operatore risultato aggiudicatario. Per i servizi di revisione linguistica di testi scientifici l'importo da corrispondere potrà variare, a seconda della entità delle modifiche, dal 30% al 100% rispetto al costo previsto per la traduzione. Tale corrispettivo sarà comunque oggetto di specifico accordo in sede di ogni singolo ordinativo.



3. L'ammontare presunto annuale degli ordinativi discendenti dall'accordo quadro è al massimo stimato in € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali. L'Università si riserva, in caso di necessità, di procedere ad affidamenti aggiuntivi fino alla concorrenza del quinto d'obbligo.

4. Nel caso in cui, alla scadenza contrattuale, l'Università dovesse avere ancora un interesse attuale al servizio di traduzioni, il contratto potrà essere rinnovato altre due volte, ciascuna per un anno.

#### **Art. 5 – Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse successivamente alla consegna di ciascuna traduzione/trascrizione ordinata dai Dipartimenti e a cadenza quadrimestrale per gli ordinativi emessi dal Direttore Esecutivo e saranno liquidate solo in seguito all'attestazione della regolare esecuzione da parte del referente universitario che ha proceduto all'ordinativo. Il codice IPA di riferimento sarà indicato nei singoli ordinativi.

2. I pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni "fine mese ricevimento fattura", per fare a fronte all'adeguato espletamento delle attività amministrative necessarie per le rendicontazioni a cui l'Università è tenuta.

3. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dall'Operatore affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis della Legge 136/10 e s.m.i., causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

#### **Art. 6 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Operatore affidatario dovrà prestare a favore dell'Ateneo una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale massimo previsto (3 anni), ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993. In quest'ultimo caso il modulo di fideiussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, co. 3 del DPR 207/2010. La cauzione dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l'istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. La cauzione garantirà tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.

2. La costituzione della cauzione è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento.

#### **Art. 7 – Penali**

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo quadro, dipendenti da fatto e colpa dell'Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l'Università procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento dell'Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:



Inadempimento	Penale
Mancato rispetto dei termini di consegna previsti dal precedente art. 2 o quelli diversi, ma comunque formalmente stabiliti	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Parere negativo sulla qualità della traduzione/trascrizione	€ 500,00 per ogni contestazione
Esecuzione del servizio di traduzione/trascrizione in modo non conforme alle prescrizioni del presente capitolato	€ 500,00 per ogni singola inadempienza rilevata

2. In caso di inadempimento, è fatta salva comunque la possibilità per l'Università di ricorrere all'esecuzione in danno, con facoltà di fare eseguire il servizio di traduzione/trascrizione a terzi, addebitando all'Operatore economico inadempiente i relativi costi.

#### **Art. 8 – Risoluzione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c. è facoltà della Università procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di applicazione di 3 penali di cui all'art. 7 preceduta dalla formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c..

2. È altresì facoltà dell'Università procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di mancata produzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 6 o in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

#### **Art. 8 – Clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà della Università risolvere l'Accordo quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Università;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuta decadenza nel possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- applicazione a carico dell'Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 3 del presente capitolato.

#### **Art. 9 – Controversie**

1. Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.

#### **Art. 10 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.**

1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196/03 e s.m.i. “codice in materia dei dati



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

personali” che l’Università di Siena procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all’Operatore economico affidatario per l’esecuzione dell’Accordo quadro per il servizio di traduzioni. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge. Si informa, inoltre, che l’Operatore affidatario avrà la facoltà di esercitare i diritti ed in particolare di ottenere la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento dei dati contenuti negli archivi dell’Università di Siena.